

## CAPITOLO XXII

### *Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Angelo Siino*

Il profilo del collaboratore di giustizia Angelo Siino ed il contenuto delle sue dichiarazioni, rese alle udienze del 4 dicembre 1999 e del 13 dicembre 1999, sono stati così delineati alle pagine da 104 a 107 della sentenza della Corte di Appello di Palermo, sezione II penale, in data del 4 maggio 2001, annullata in sede di legittimità:

<<Figlio di un imprenditore edile di San Giuseppe Jato, ha riferito che oltre ad occuparsi della prosecuzione dell'attività paterna si era interessato di politica e, senza essere mai stato formalmente affiliato all'associazione mafiosa, ha affermato di avere in essa conosciuto *tutto e tutti*, non esclusi i suoi esponenti più prestigiosi, ad eccezione di Salvatore Riina, sino a ricevere l'incarico di provvedere alla *fraudolenta distribuzione degli appalti* [di opere pubbliche, n.d.r.] (f. 9 verbale 4 dicembre).

Si è vantato dell'amicizia con Stefano Bontate, da lui conosciuto nel 1968 in occasione della celebrazione di un dibattito nel quale era imputato il proprio suocero Giuseppe Bertolino, successivamente entrato in confidenza con lui, anche per ragioni della comune passione per la caccia e per l'automobilismo.

Ha chiarito che nell'anno 1980 aveva dovuto allontanarsi da Palermo trasferendosi a Catania dove era rimasto fino al 1984, intrattenendo rapporti di affari con Nitto Santapaola, specificando di essere stato obbligato al trasferimento da Stefano Bontate che era rimasto molto irritato per via di una sua relazione con la moglie di un funzionario di polizia (f. 18 verb. trascr. citata).

Dopo il suo rientro in Palermo aveva continuato ad occuparsi di politica e della conduzione di affari concernenti il settore delle costruzioni edili in cui era interessata “cosa nostra”, e ciò sino al 1991, data del suo arresto.

Circa le proprie conoscenze sulla personalità del dott. Contrada ha esordito premettendo che in base a personali esperienze aveva ricavato il convincimento della diffusa consuetudine di appartenenti alle forze dell’ordine di mantenere contatti con elementi della criminalità, anche se ricercati; al riguardo ha fatto l’esempio del mar. Ilo CC. Giuliano Guazzelli e del Ten. Col. CC. Giuseppe Russo: quest’ultimo si era premurato di munire lui stesso ed il Bontate di un documento che aveva personalmente formato per abilitarli al porto di pistola (f.56 verb. trascr. citata) e non si era fatto scrupolo di metterli al corrente delle indagini che svolgeva per la identificazione degli autori del sequestro Corleo, fino al punto di consentire loro di ascoltare la registrazione di una delle telefonate che erano state effettuate nel contesto della anzidetta operazione criminale (...)

Il Siino ha riferito pure che una volta mentre si recava da Stefano Bontate in compagnia del Russo, in quell’epoca ancora capitano, si erano imbattuti in un’auto che usciva dal caseggiato ove il capomafia soleva tenere incontri riservati e l’ufficiale era rimasto contrariato nell’accorgersi che a bordo del veicolo vi era il dott. Contrada, tant’è che aveva commentato, alludendo al comportamento del Bontate: *Ma che fa?... O me, o lui!*.

Soggiungeva di essere consapevole, come lo era Bontate, del rapporto di assidua frequentazione tra il dott. Contrada e Rosario Riccobono e precisava che una volta li aveva visti lui stesso assieme nella villa del principe Scalea; altre volte ancora li aveva incontrati nelle periodiche *mangiate* pre-elettorali organizzate dal suo amico Pippo Insalaco alle quali intervenivano anche elementi mafiosi, [nell’evidente

ruolo di grandi elettori, n.d.r.] oltre a magistrati (il dott. Signorino ) ed altre personalità; ciò avveniva a metà degli anni '76 (cf. verb. trascr. ff. 57, 60 e 76).

Circa i favori che potevano essere richiesti dai mafiosi ai loro amici appartenenti alle forze dell'ordine rammentava, oltre al rilascio da parte del cap. Russo del c.d. "porto d'armi", l'intervento del dott. Contrada per il porto di fucile in favore di tale Lo Verde, menomato della vista perché privo di un occhio, la revoca della diffida che il vice questore De Francesco aveva ottenuto per Totò Greco, con l'occasione soggiungendo che lo stesso funzionario soleva mandargli ogni anno la licenza per porto di pistola.

Infine chiariva che Stefano Bontate gli aveva raccomandato di non *parlare* con Contrada perché costui era uno *sbirrazzo* (f.49 e 79 verb. trascr. 13 dicembre 1999)>>.

Ha soggiunto la Corte di appello :<<Se si riconosce l'attendibilità del collaborante - superando l'incredulità che può destare qualche parte del suo assunto - deve riconoscersi che essa offre un'immagine di Bruno Contrada connotata da comportamenti del tutto opposti a quelli ipotizzati nell'ambito della impostazione accusatoria: invero al giudicabile viene attribuito di avere mantenuto contatti con esponenti dell'organizzazione criminosa non già per mettersi a disposizione di essa in modo da costituirne il riferimento nella istituzione statale da lui rappresentata, bensì per attingere informazioni, rivolgendosi ad essi nello stesso modo che usava con altri confidenti>>.

\*\*\*\*\*

Ai fini di una più compiuta valutazione della generale credibilità di Angelo Siino - ad integrazione delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Palermo del 4 maggio 2001 - giova

precisare che il predetto ha motivato la propria determinazione a collaborare, maturata l'undici luglio 1997 dopo il suo secondo arresto, con l'esigenza di <<*fare chiarezza su quello che effettivamente era stato il suo ruolo*>>, di sottrarsi alle pressioni estorsive che ormai lo <<*asfissiavano*>> e di sottrarre il figlio, anch'egli arrestato, all'ambiente in cui, per causa sua, si era trovato (pagine 22-24 trascrizione udienza 13 dicembre 1999).

Lo stesso Siino ha precisato di avere riportato condanna con sentenza definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione al suo ruolo della distribuzione dei pubblici appalti (pag. 5 trascrizione udienza 4 dicembre 1999)<sup>1</sup>. In ragione di tale ruolo aveva iniziato ad occuparsi <<*di affari di Cosa Nostra*>> a partire dal 1986 e sino al 1991 (ibidem, pag. 14), intrattenendo rapporti diretti con tutti i capi mafia della Sicilia a livello provinciale ed i capi mandamento della provincia di Palermo.

Prima di allora, egli aveva convissuto con Cosa Nostra <<*per problemi geografici, logistici e di parentela*>>, essendo originario di San Giuseppe Jato, <<*un paese che viveva di pane e mafia*>> (ibidem, pag. 8), oltre che parente di Salvatore Celeste - già capo della famiglia mafiosa di San Cipirrello - ed imprenditore nel settore delle costruzioni.

Nell'ambito della sua attività d'impresa, aveva avuto contatti per ragioni di lavoro con mafiosi che facevano gli imprenditori edili

---

<sup>1</sup> Il 13 giugno 2000 il Procuratore Generale ha depositato la sentenza della Corte di Appello di Palermo contro Siino Angelo + 8 in data 29 febbraio 1996, irrevocabile l'undici aprile 1997, nella quale viene ricostruito il sistema della gestione mafiosa degli appalti pubblici, ricevendo conferma il ruolo apicale dallo stesso Siino ricoperto in quel contesto a partire dal 1986.

ovvero operavano nell'indotto dell'imprenditoria edile, come Inzerillo, Di Maggio e Riccobono (ibidem, pag. 20).

Dalle indicazioni offerte dal collaborante si evince che la sua generale credibilità, con riguardo agli anni in cui si collocano le circostanze concernenti la posizione dell'imputato, non si ricollega ad una compenetrazione con il sodalizio mafioso (e dunque alla capacità di conoscerne dall'interno i segreti e di svelarli), bensì al rapporto personale con Stefano Bontate. Ha riferito di conoscere quest'ultimo, di vista, sin da ragazzino, per la frequentazione del padre Francesco Paolo Bontate con Salvatore Celeste e di averlo nuovamente incontrato a Catanzaro, nel processo nel quale lo stesso Francesco Paolo Bontate era imputato unitamente a Giuseppe Bertolino, suocero di esso collaborante<sup>2</sup>.

L'affermazione dell'esistenza di questo rapporto è stata suffragata da svariati riscontri.

Della passione per le automobili di Angelo Siino ha riferito, nel corso del suo esame, il colonnello Salvatore Pernice, primo dirigente medico della Polizia di Stato, il quale ha dichiarato di avere conosciuto il collaborante per la loro comune partecipazione a gare automobilistiche tra il 1977 ed il 1978, cui il Siino partecipava con il soprannome di "Bronson".

---

<sup>2</sup> Il processo di Catanzaro, cui fa riferimento il collaborante, è quello scaturito dalla prima inchiesta sulla mafia dopo la strage di Ciaculli del 1963: l'indicazione del Siino ha trovato conferma nelle sentenze di primo grado e di appello, rispettivamente rese dalla Corte di Assise e dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro il 2 dicembre 1968 ed il 28 dicembre 1973, nei riguardi, tra gli altri, di Bontate Francesco Paolo e di Bertolino Giuseppe, acquisite il 22 febbraio 2000 nel corso del primo dibattimento di appello.

Che questa passione fosse comune anche Stefano Bontate è risultato da numerose emergenze.

A questo riguardo, basta ricordare che il teste Calogero Adamo, concessionario Alfa Romeo e Ferrari, all'udienza del 25 ottobre 1994 ha descritto Stefano Bontate come <<*Un ottimo cliente, un grande conoscitore di macchine, interessato a macchine sempre veloci, belle*>>; lo stesso Stefano Bontate, il 29/4/1975, epoca in cui risultava dimorante obbligato nel comune di Cannara (prov. Perugia), era stato sorpreso e tratto in arresto sull'autostrada del Sole, nei pressi del Comune di Scandicci (Firenze), a bordo di un'autovettura "Porsche" intestata al proprio fratello Giovanni in compagnia del mafioso Salvatore Scaglione ed in possesso di una patente di guida falsificata.

Parimenti provata è la comune appartenenza alla massoneria del Siino e del Bontate.

Quella del Bontate è stata oggetto delle propalazioni dei pentiti Spatola e Pennino (il Siino ha confermato l'indicazione del Pennino secondo cui il Bontate era affiliato alla Loggia segreta "dei trecento")<sup>3</sup>, mentre l'affiliazione del Siino alla loggia Orion della Camea è stata riferita dal capitano dei Carabinieri Luigi Bruno - già in forza al centro operativo di Palermo della D.I.A. - all'udienza del 12 ottobre 1995 (pag. 116 della trascrizione).

Non altrettanto positiva, ad avviso di questa Corte, è risultata la verifica della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Angelo

---

<sup>3</sup> Loggia che il collaborante ha riferito annoverare anche Salvatore Greco detto il "senatore", i Salvo e, sempre secondo quanto riferitogli dallo stesso Bontate, anche figure istituzionali (Cfr. pagine 149-151 trascrizione udienza 4 dicembre 1999).

Siino, che, talora contraddittorie o ambigue, non hanno soddisfatto in tutti i loro aspetti i necessari requisiti di precisione, costanza e coerenza.

Ed invero, il collaborante ha riferito di avere personalmente constatato la presenza dell'odierno imputato in occasione di banchetti o "mangiate" pre-elettorali cui partecipavano personalità pubbliche e mafiosi di spicco.

Il Procuratore Generale gli ha chiesto se, in tali occasioni, avesse mai visto i mafiosi Salvatore Scaglione e Salvatore Inzerillo insieme a Contrada ed egli ha risposto di no (pag. 57 trascrizione udienza 4 dicembre 1999), ribadendo << *che io sappia, cioè che abbia visto io, mai*>> (ibidem, pag. 59).

Gli è stata, dunque contestata la dichiarazione di segno opposto, resa ai Pubblici Ministeri Caselli e Prestipino Giarritta il 19 agosto 1997 <<...*un altro con cui aveva cose (Contrada, ndr.) era con Totò Scaglione. Con Toti Scaglione, Toti u' pugile, con questo io l'ho visto parecchie volte de visu, de visu, questo, in questi convivi dove c'era anche il giudice buonanima , quello che è morto, come si chiama? Quello che si è suicidato? Signorino*>> (ibidem, pag. 80).

A tale, doverosa contestazione il collaborante ha, sulle prime, fornito una spiegazione involuta e contorta, basata su una sorta di proprietà transitiva: poiché Scaglione era persona molto vicina a Rosario Riccobono e Bontate sosteneva che questi fosse un confidente di Contrada, egli aveva ritenuto che Scaglione e l'imputato si fossero

visti ( <<**PG dott. Gatto:**...e ci vuole chiarire per piacere questo contrasto?

**Siino:** certamente. allora il discorso è questo. L'accoppiata vincente era Riccobono e Scaglione.

Cioe' nel senso che erano molto vicini, per cui evidentemente questo mio "de visu", lo debbo, per onesta' di cose, lo debbo correggere con il fatto che io non ho visto mai con il dottor Contrada insieme a Scaglione. Sapevo di una avvicinanza del dottor Contrada a Scaglione e a Riccobono.

era mutuale, pero' effettivamente io..

**PG dott. Gatto:** era un ?

**Siino:**era un discorso che essendo vicino scaglione a Riccobono, diciamo che c'era una certa transittivita', e questo era un po' quello che si diceva in cosa nostra, e poi piu' che si diceva in cosa nostra, era quello che diceva Bontade, che si divertiva a stigmatizzare questo tipo di rapporto, dovendo fare apparire come confidente del dottor contrada, Riccobono.

questo era.. >>.

Avendo il Procuratore Generale perseverato nella contestazione (a seguito della quale è stato acquisito il verbale nella parte di interesse), il Siino ha abbozzato la risposta :<< praticamente ho visto in un uno di questi convivi...>>.

Il presidente ha immediatamente obiettato che la dichiarazione contestata faceva riferimento a molteplici occasioni (pagina 88 della trascrizione), ed il collaborante ha spostato l'accento logico della sua



risposta non sulla contestuale presenza di Contrada e Scaglione, ma sulla partecipazione dello stesso Scaglione a molteplici convivi, dichiarando, poi, di avere visto l'imputato partecipare ad uno o due di tali banchetti:

<< ***Siino:*** *parecchie volte, si'.*

*allora io confermo quanto appena, cioè quello che lei ha letto, come da me effettivamente dichiarato, e devo dire che a queste mangiate, partecipava anche il signor Scaglione.*

*per cui guardi onestamente, io in questo momento non ricordo di questo fatto, però se io allora l'ho detto, evidentemente è così'.*

***PG dott. Gatto:*** *...ci vuol chiarire che cosa intendeva dire allora quando ha reso quella dichiarazione ? non le dispiaccia.*

*lo chiarisca.*

***Siino:***

*cioè che anticamente in occasione di queste mangiate a cui partecipava Scaglione, Inzerillo, altri, Pizzetta, altri personaggi, Pizzetta era Federico, e praticamente altri personaggi ..c'era anche Scaglione il pugile.*

***PG dott. Gatto:****il pugile, e c'era anche il dottor Contrada allora ?*

***Siino:****si', certo , io questo l'ho detto anche prima.*

***PG dott. Gatto:*** *allora queste mangiate sono state parecchie, parecchie volte ?*

***Siino:****no, io ho visto il dottor Contrada una o due volte in queste mangiate.*

**Pg dott. Gatto:** *una, o due volte*>> (pagine 89 e 90 trascrizione udienza 4 dicembre 1999).

Un ulteriore *vulnus* alla intrinseca attendibilità di Angelo Siino deriva dalle risposte alle contestazioni mosse dal Procuratore Generale nel corso dell'esame assunto in questo giudizio di rinvio; esame disposto perché lo stesso Siino, nel processo a carico del funzionario di Polizia Ignazio D'Antone (condannato per concorso esterno in associazione mafiosa), aveva narrato circostanze di interesse in ordine ai rapporti tra Contrada, Bontate e Riccobono.

Egli, in particolare, aveva fatto riferimento al contesto dell'omicidio dell'agente di Polizia Gaetano Cappiello, avvenuto a seguito di un tentativo di estorsione nel territorio di influenza mafiosa dello stesso Riccobono.

Come si rileva dalla sentenza appellata (pagine 557- 558) <<L'omicidio venne consumato nella borgata di Pallavicino, dinanzi alla Chiesa di SS. Maria Consolatrice, e trasse origine da un tentativo di estorsione, che si protraeva da circa due anni, in danno dell'industriale Angelo Randazzo, titolare di uno stabilimento di materiale fotografico, con sede nella via Castelforte.

La sera del 2/7/1975, venne predisposto un servizio di appostamento, nel tentativo di sorprendere gli ignoti malfattori che avevano concordato telefonicamente, con il predetto industriale un appuntamento per la consegna del denaro. Il Randazzo si presentò all'appuntamento a bordo della propria macchina, dentro la quale aveva preso posto, nascosto nella parte posteriore, l'agente di P.S.

Gaetano Cappiello, mentre altro personale della Squadra Mobile, con varie forme di copertura, presidiava la zona.

Quando due individui, con il volto parzialmente coperto, si avvicinarono al Randazzo, l'agente Cappiello uscì dallo sportello posteriore dell'autovettura nel tentativo di sorpenderli, ma fu immediatamente raggiunto da alcuni colpi esplosigli contro da uno dei due malfattori, che lo ferirono mortalmente, mentre altri colpi ferirono gravemente il Randazzo>>.

Il Procuratore Generale ha contestato al collaborante le dichiarazioni rese, nel processo D'Antone, all'udienza del 22 gennaio 2000. Segnatamente il Siino aveva riferito che, a seguito dell'omicidio Cappiello e delle attenzioni investigative che ne erano derivate nei riguardi della sua cosca, Rosario Riccobono era intenzionato a fare sopprimere Angelo Randazzo. Tale eventualità, tuttavia, era stata scongiurata, a fronte del pagamento di una forte somma grazie, ai buoni uffici di Stefano Bontate, spinto sia da esponenti massoni, sia da Contrada, a perorare la sua salvezza:

*<< A conseguenza di questo, il... Angelo Randazzo doveva essere ucciso però era massone. A un certo punto, quando capì il danno che aveva fatto, intervenne Stefano Bontade in persona nei confronti di Rosario Riccobono e fu salvato. Fu salvato, gli costò carissimo, addirittura lo mise quasi sul lastrico perché praticamente tutta questa operazione gli costò centinaia di milioni di allora che erano miliardi di oggi. Per cui, evidentemente, ebbe poi grosse conseguenze finanziarie da questo problema. Però naturalmente in tutto questo, so*

*ce c'è stato l'apporto preciso anche del dottor Contrada”>>, apporto consistito nell’interessarsi con Stefano Bontate per <<mettere a posto la cosa>> (pagine 20,21 e 25 trascrizione udienza 30 gennaio 2004).*

Nel presente procedimento, invece, il Siino ha attribuito l’interessamento del Bontate unicamente ad una iniziativa sua, di Michele Barresi e di Giacomo Vitale (quest’ultimo cognato del Bontate) massoni iscritti alla loggia Orion della Camea, al pari di lui stesso e di Angelo Randazzo.

Alla domanda del Procuratore Generale <<*E nessun altro ebbe a sollecitarlo?*>> ha risposto <<*Io, che io ricordi in questo momento, no, non mi pare*>> (ibidem, pag. 17).

Incalzato dal Procuratore Generale, ha dichiarato: << *Che poi quale sia stato il... cioè, praticamente io non posso... non ricordo in questo momento quale possa essere stato invece l’apporto attivo, come sembra trasparire da quello che ho dichiarato io*>>, (ibidem, pag. 26).

Alle successive sollecitazioni del Presidente, infine, ha sfumato in termini ipotetici il tema del presunto interessamento di Contrada:

<<**PRESIDENTE** : *Sì, ma la domanda è chiara a questo punto: quale contributo ha dato, se contributo vi è stato, Contrada...*

**SIINO** – *Ah, questo non lo so.*

**PRESIDENTE** - *...a fare evitare l'omicidio Randazzo?*

**SIINO** – *Ma avrà parlato con Bontade, gli avrà detto...*

**PRESIDENTE** – *No, i processi non è che si fanno con le ipotesi. Dico, “se le consta” noi le chiediamo, se no le sa dice “non lo so”.*

**SIINO** - *Signor Presidente, che cosa abbia fatto precisamente non lo so*>>(ibidem, pag. 26).

Le contestazioni in esame, riguardanti temi centrali nel narrato di Siino, pesano in punto di attendibilità intrinseca.

A questa stregua, ad avvalorare le ulteriori propalazioni del collaborante non basta il richiamo al principio di frazionabilità della chiamata in correità, secondo cui l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaborante *<<anche se denegata per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità di una parte dell'accusa non può significare l'automatica attribuzione di attendibilità dell'intera narrazione, giacchè, accertata l'attendibilità di talune circostanze non può automaticamente comunicarsi a quelle non riscontrate, non essendo ipotizzabili reciproche inferenze totalizzanti>>* (in termini, Cass. pen. sez. I sentenza n. 4495 del 1997, sez. VI 17248 del 2004; sez. I sentenza 468/2000).

Occorre, piuttosto, sceverare i riscontri alle dichiarazioni del Siino, valorizzando unicamente quelli di estrema pregnanza, in ossequio al principio secondo cui la verifica intrinseca ed estrinseca della chiamata rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono essere comunque sussistenti; per converso, un minor grado di intrinseca attendibilità delle accuse impone una verifica

rigorosa circa la concorrenza di riscontri esterni di più accentuato spessore, restando, comunque, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della consistenza e della pregnanza dei riscontri (cfr. Cass. pen. sez. I, sentenza n. 4547 del 1995).

\*\*\*\*\*

In tale cornice, a fronte delle ondivaghe dichiarazioni sulla contemporanea presenza di Contrada e Scaglione in una, in nessuna o in centomila occasioni, non può dirsi raggiunta la prova della comune partecipazione dell'imputato e di esponenti mafiosi a banchetti o "mangiate" pre-elettorali.

Né una considerazione diversa può essere riservata all'episodio dell'incontro tra Bruno Contrada e Rosario Riccobono nel fondo Scalea, del quale si fa cenno nella sentenza di appello annullata.

Segnatamente, il collaborante ha dichiarato che, intorno alla seconda metà degli anni settanta, mentre si trovava con Blasco Lanza di Scalea - figlio del principe Francesco Lanza di Scalea, proprietario del fondo - nei pressi di una torre piezometrica per la distribuzione dell'acqua nelle saie, aveva notato sul posto Bruno Contrada ed il medico Camillo Albeggiani.

In questo frangente, insieme ad uno dei due fratelli Micalizzi (non ricordava se Michele o Salvatore), era sopraggiunto Rosario Riccobono; il Micalizzi si era allontanato ed era iniziata una conversazione a tre tra lo stesso Riccobono, Albeggiani e Contrada (pagine 60-70 trascrizione udienza 4 dicembre 1999).

La teste Giovannella De Lorenzo, seconda moglie del principe Lanza di Scalea, escussa all'udienza del 17 marzo 2000, ha riferito di avere abitato a Roma, venendo solo saltuariamente a Palermo, dove si era stabilita soltanto dagli anni ottanta del novecento in poi (pagine 6 e 7 della trascrizione); ha soggiunto che il marito aveva rapporti assai scarsi con i suoi figli (ibidem, pag. 14); ha confermato l'esistenza, nel fondo Scalea, di una torre piezometrica per la distribuzione dell'acqua (ibidem, pagina 27). Ha, parimenti, confermato il rapporto di conoscenza tra il marito e l'odierno imputato, da lei conosciuto in occasione di una rapina nella villa, allorquando Contrada era venuto a prenderla a casa per la denuncia (ibidem, pagine 14, 27 e 37), ed il rapporto di amicizia tra lo stesso Principe ed il dottor Albeggiani, suo medico curante per decenni.

Quest'ultimo, a sua volta, parimenti escusso all'udienza del 17 marzo 2000, ha dichiarato di non avere mai conosciuto Angelo Siino, e di non avere mai incontrato, nel fondo Scalea, Rosario Riccobono o l'odierno imputato, né Michele o Salvatore Micalizzi.

Infine, il teste Blasco Lanza di Scalea, escusso all'udienza del 2 marzo 2000, ha riferito di avere conosciuto Angelo Siino in un periodo in cui aveva vissuto a bordo della propria barca, ormeggiata in porto. Il Siino, lo aveva invitato, in due occasioni, sulla propria imbarcazione, con le rispettive mogli (nella seconda occasione era anche presente tale Fauci, amico del collaborante).

Successivamente, egli aveva chiesto al collaborante di procurargli un escavatore per l'espianto di alcune palme nella sua villa, ma

all'appuntamento fissato a questo scopo non si era presentato nessuno, e quindi si era rivolto ad altri (pagine 1-15 della trascrizione).

Il teste Lanza di Scalea ha escluso, quantomeno sino a quando aveva abitato stabilmente nella villa, cioè intorno al 1970, che vi fossero presenze mafiose nel fondo (ibidem, pag. 25).

Osserva questa Corte, in ordine alle dichiarazioni della De Lorenzo, che il carattere sporadico della presenza della teste a Palermo sino agli anni ottanta del novecento e la scarsa frequentazione del marito con il di lui figlio Blasco possono spiegare l'affermazione di non conoscere il Siino, il quale aveva collocato l'episodio della torre piezometrica nella seconda metà degli anni settanta. La stessa De Lorenzo, ha riferito che alla proprietà, allora estesa circa trenta ettari, si accedeva senza che vi fossero cancelli (pagina 37 della trascrizione) e quindi senza necessariamente passare dalla villa ed essere notati da chi vi abitava.

Quanto alle smentite del dottor Albeggiani, deve considerarsi che questi, nel corso del giudizio di primo grado, aveva addirittura negato di essere massone (cfr. pagina 20 trascrizione udienza 24/7/1995), venendo smentito, prima ancora che dal Siino, dal capitano Luigi Bruno della D.I.A., che ne aveva accertato l'iscrizione alla Loggia "Orion" della Camea, al pari di quella dello stesso Siino, di Giacomo Vitale, cognato del Bontate e di Francesco Foderà (cfr. la deposizione resa dal cap. Bruno all'udienza del 12/10/1995).

Il medesimo teste, inoltre, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, non soltanto aveva falsamente negato di essere stato il



medico di Rosario Riccobono, ma aveva, altrettanto falsamente, negato l'unica circostanza nella quale Bruno Contrada aveva ammesso di avere avuto da lui notizie dirette dello stesso Riccobono (pagine 548-544 della sentenza appellata).

Segnatamente, l'imputato aveva dichiarato di avere ricevuto tempestiva comunicazione dal dott. Albeggiani del fatto che, nella notte tra l'1 ed il 2 Dicembre del 1982, questi era stato chiamato dalla moglie e dalle figlie del Riccobono, che si erano fatte trovare vestite a lutto, avendo ricevuto la notizia certa della uccisione, seguita alla contestuale scomparsa, del loro congiunto e del genero Salvatore Lauricella. Tale circostanza è documentata in un appunto del 3 dicembre 1982, acquisito in atti, con cui Contrada riferiva la notizia della scomparsa per "lupara bianca" del Riccobono e dei suoi uomini più fidati, sulla base di fondati indizi in suo possesso.

La negazione dell'Albeggiani - ritenuta dal Tribunale non spiegabile se non con l'intenzione del teste di nascondere la vera natura dei rapporti esistenti tra lui, l'imputato ed il Riccobono - indurrebbe a considerare non decisiva la sua smentita alle dichiarazioni del Siino circa l'incontro nel fondo Scalea.

L'episodio, tuttavia, è stato escluso, in sede di esame, da Blasco Lanza di Scalea - la cui testimonianza non presenta brecce tali da porre in dubbio la credibilità - non apparendo sufficiente evocare un ipotetico interesse del teste a nascondere un più duraturo, intenso e compromettente rapporto con il Siino, che, in concreto, non è emerso.

Ad avviso di questa Corte, comunque, gli elementi che potrebbero

confermare l'attendibilità delle dichiarazioni del Siino circa l'episodio in parola - e cioè i rapporti di amicizia tra Contrada ed Albeggiani e tra Albeggiani ed il principe Lanza di Scalea, i rapporti di conoscenza tra quest'ultimo e Contrada e tra Blasco Lanza di Scalea e Siino, la comprovata esistenza della torre piezometrica nel fondo Scalea, l'inaffidabilità del teste Albeggiani sulle circostanze comunque tali da evocare il suo rapporto con Riccobono, la frequentazione (provata aliunde) tra Contrada e Riccobono - non assumono quella elevata pregnanza imposta dalla non piena attendibilità intrinseca del collaborante.

\*\*\*\*

Di non agevole decifrazione è apparso, nel narrato del Siino, l'unico specifico episodio riguardante un favore fatto dall'imputato ad un mafioso, e cioè il suo presunto interessamento per il rinnovo (pagina 133 trascrizione udienza 4 dicembre 1999) del porto di fucile in favore di tale Lo Verde detto il monocolo.

Su sollecitazione del Procuratore Generale, il Siino ha ricordato, con il beneficio del dubbio, che il prenome del Lo Verde era Giovanni, ed ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, questi era <<*paramafioso. Mafioso non ne sono certo, ma para, avvicinato*>> .

Ha specificato che il Lo Verde era <<*un personaggio di Villagrazia, gran cacciatore*>> (ibidem, pag. 125) e di averlo visto spesso perché frequentava il Tiro al volo. Ha ricordato che, a cagione del suo deficit visivo (l'essere guercio) e di qualche precedente penale, egli aveva avuto dei problemi per l'ottenimento del titolo di polizia.

L'incertezza nella identificazione del Lo Verde preclude, inevitabilmente, una compiuta valutazione della condotta attribuita all'odierno imputato dal collaborante.

E' presumibile che si tratti del medesimo Giovanni Lo Verde che fu arrestato a seguito dell'operazione di Polizia del 19 ottobre 1981, nota come il "blitz di Villagrazia", al pari di numerosi uomini d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesu', tra cui i reggenti Pietro Lo Iacono e Giovan Battista Pullarà (cfr. ff. 1316 e ss. tomo n° 9 della sentenza resa all'esito del primo Maxi processo, prodotta in atti).

Il Siino, tuttavia, ha collocato la vicenda in un periodo immediatamente precedente all'apertura primaverile della caccia alla quaglia, << *che allora era un fatto di rilevanza nazionale e siciliana, perché praticamente morivano se non facevano questa apertura della caccia*>>.

Ha precisato che, per questa ragione, era stato <<*interessato il ministro dell'interno, e ci fu una riunione fatta alla presenza del ministro degli interni, allora Franco Restivo*>> (pag. 120-121 trascrizione udienza 4 dicembre 1998) .

Orbene, è notorio che l'On. Restivo, famoso politico cittadino, ricoprì, per l'ultima volta, la carica di ministro nel 1972, e cioè in un periodo in cui Contrada era considerato un avversario dalle cosche mafiose e non poteva, dunque, consapevolmente dispensare favori a Stefano Bontate o suo tramite.

In effetti, non si evince in modo univoco e costante, dal narrato del Siino, l'affermazione che Stefano Bontate avrebbe interloquito con

l'odierno imputato. Né è certo che, all'epoca in cui è stata collocata la vicenda, la caratura mafiosa di Giovanni Lo Verde (ammesso che il "monocolo" fosse proprio lui) fosse nota agli organi investigativi.

Resta il fatto, però, che le dichiarazioni dello stesso Siino, sul punto, difettano della necessaria chiarezza.

Il collaborante, infatti, ha riferito dapprima che Stefano Bontate si era adoperato per il rinnovo del porto di fucile al "monocolo", raccomandandolo a Contrada (ibidem, pagine 126-127); quindi che, nel dare la notizia del buon esito del suo interessamento, lo stesso Bontate aveva << fatto riferimento al dott. Contrada >> (pagina 128) o aveva detto che << che era stato parlato con Contrada >> (pagina 129). Con l'ulteriore conseguenza che la sua attendibilità intrinseca non ne trae, comunque, giovamento.

\*\*\*\*\*

Sufficienti, invece, appaiono i riscontri dell'episodio, narrato dal collaborante, della visita di Bruno Contrada a Stefano Bontate nel periodo delle indagini relative al sequestro di persona dell'esattore Luigi Corleo, risalente al luglio 1975.

Nel caso di specie, è fuor di dubbio che il collaborante non avrebbe mai avuto titolo per accompagnare il colonnello Giuseppe Russo da Stefano Bontate - per di più ad un incontro riservato - se non avesse avuto un rapporto di conoscenza personale con l'uno e con l'altro.

Ora, assodata la frequentazione con il Bontate, significativi elementi di giudizio militano anche nel senso il Siino avesse intrattenuto rapporti diretti anche con il colonnello Russo.

Segnatamente, il collaborante ha riferito di essere stato invitato alla prima comunione della figlia dell'Ufficiale, di nome Benedetta. In tale circostanza nella quale aveva visto Bruno Contrada, da lui conosciuto nel 1971, in occasione della morte di un suo amico, tale Maurizio Messineo, ucciso in sua presenza da un colpo partito accidentalmente da una pistola che stava maneggiando (pagine 30 e 31. 31 trascrizione udienza 4 dicembre 1999).

Ha dichiarato, inoltre, di avere accompagnato lo stesso colonnello Russo - presente anche un collaboratore di questi, che il Siino ha ritenuto di ricordare chiamarsi Provenzano - presso un centro di demolizione di automobili sito di fronte << a villa Diana>><sup>4</sup>, vicino al quartiere "Zen" di Palermo, nell'ambito delle indagini da questi condotte sul sequestro di persona della signora Graziella Mandalà in Quartuccio.

Lì, secondo un'informazione che l'Ufficiale avrebbe avuto tramite il capo mafia Gaetano Badalamenti, avevano trovato la donna sequestrata.

Lo sfasciacarrozze, ha riferito il Siino, qualche giorno dopo era stato trovato "morto incaprettato" (ibidem, pagine 27-29).

Orbene, escusso all'udienza del 24 marzo 2000, il maresciallo Giovanni Provenzano, collaboratore del colonnello Russo dal 1971 al 1977, ha confermato che questi aveva una figlia di nome Benedetta, alla cui prima comunione non era stato invitato (pagine 6, 23 e 24 della trascrizione).

---

<sup>4</sup> Così nel testo della trascrizione, probabile il riferimento alla nota Villa Adriana.

Ha dichiarato di non conoscere Angelo Siino e che non gli risultava che fosse amico del colonnello Russo (*<< rapporti di amicizia non credo>>*), pur non escludendo che i due si conoscessero (*<< di conoscenza forse, sì, perché dal nostro ufficio passava un centinaio di persone di tutti i tipi>>*, *ibidem* pagine 8 e 9).

Ha affermato che il colonnello Russo aveva avuto rapporti “ottimi” e di intensa collaborazione con Bruno Contrada (pagine 14- 15) ed ha escluso che conoscesse Stefano Bontate ( *<<Né il colonnello Russo ha mai visto questo Bontate, né ho mai sentito parlare Russo di questo Bontate>>* , *ibidem* pag. 12).

La palese inverosimiglianza di quest’ultima proposizione si correla alla reticenza mostrata dal teste in ordine alla vicenda del sequestro Mandalà.

Il maresciallo Provenzano, infatti, dopo avere riferito di avere preso parte alle indagini unitamente al colonnello Russo, alla domanda del Procuratore Generale : *<< Si ricorda chi liberò la Graziella Mandalà?>>* ha risposto *<< Non lo dico>>*.

Il successivo sviluppo dell’esame ha rivelato l’atteggiamento elusivo dello stesso maresciallo Provenzano:

*<< PRESIDENTE : Cioè a dire chi materialmente si recò sul posto dove era sequestrata la Mandalà e la rimise libertà>>*.

*MARESCIALLO PROVENZANO: sì, noi abbiamo fatto indagini...*

*PRESIDENTE: questo è un conto. Materialmente chi la fece questa operazione?*

*MARESCIALLO PROVENZANO: Chi la fece? Un poco di noi del nucleo. Eravamo in chi faceva una cosa, chi faceva l'altro.*

*PRESIDENTE: Organi di polizia.*

*MARESCIALLO PROVENZANO: Ma non è che particolarmente posso dire..*

*PRESIDENTE: ci fu una operazione di polizia che portò alla liberazione della Graziella Mandalà:*

*MARESCIALLO PROVENZANO: si.*

*PRESIDENTE: Si ricorda se fu verbalizzata questa operazione di polizia? Se ci fu un verbale?*

*MARESCIALLO PROVENZANO: non lo ricordo>> (...)*

*PRESIDENTE : veramente maresciallo mi scusi, anche nell'ambito di un'attività come la sua di polizia giudiziaria protrattasi per un tempo così lungo, queste cose non è che si dimenticano.*

*Non capitano della vita di un poliziotto o forse poco purtroppo, quindi i dettagli lei si dovrebbe ricordare se li sa.*

*Se non li sa è un altro discorso.*

*Lei si ricorda se fu il colonnello Russo materialmente a intervenire nella operazione di polizia che portò alla liberazione, proprio quel giorno stesso in cui fu liberata.*

*MARESCIALLO PROVENZANO: questa operazione non la posso ricordare.*

*Può darsi pure che io sia andato sul posto, io non lo ricordo se oggi sono andato personalmente non ho.*

*Ma non so che è andato lì, noi tutti facevano delle indagini.*

*PRESIDENTE: Va bene non solo ricorda> (pagine 28-31 della trascrizione).*

Parimenti riscontrato, ad onta di quanto sostenuto dal teste Provenzano, che vi fosse uno scambio di informazioni - che il Siino ha indicato come esempio di una pratica non disdegnata dagli investigatori degli anni settanta del novecento - tra il colonnello Russo e Stefano Bontate.

Premesso, infatti che lo stesso Provenzano ha definito ottimi i rapporti personali e professionali dell'imputato con lo stesso colonnello Russo, all'udienza del 13 dicembre 1999, dopo il controesame di Siino, Bruno Contrada ha ribadito di non avere mai avuto alcun rapporto, nemmeno da confidente a Poliziotto, con Rosario Riccobono.

Ha rimarcato la sua contrarietà a rapporti siffatti con esponenti mafiosi di rilievo, motivandola con i pericoli e l'evidente rischio di strumentalizzazioni ad essi correlati, ed ha manifestato il proprio dissenso dalla diversa scelta fatta, tra gli altri, dal colonnello Russo:

*<< ....signor Presidente, io ho avuto nei miei trentotto anni di carriera, centinaia di confidenti di polizia, e nella polizia di stato e nel SISDE, perché' io ho lavorato dieci anni nel SISDE con i confidenti, che noi pagavamo, e pagavamo bene, realizzando operazioni notevolissime specialmente negli ultimi della mia attività di servizio. ma io sono stato sempre della massima attenzione in questi rapporti. io mi incontravo alle tre di notte con i confidenti davanti agli ingressi dei cimiteri, dove non andavano neppure le Coppiette di fidanzati a fermarsi.(...)*



*io, dal primo momento in cui iniziato a occuparmi di mafia e di reati di mafia, mi sono previsto di non avere mai nessun rapporto confidenziale con gli esponenti di rilievo della mafia, con i capi della mafia.*

*altrimenti<sup>5</sup> colleghi lo hanno fatto, cominciando dal colonnello russo. lui aveva una strategia investigativa diversa dalla mia.*

*io ero perfettamente convinto che e qualora avessi avuto un rapporto con un capo di mafia, sarebbe rimasto imbrigliato in maniera irrimediabile.*

*i miei confidenti erano quelli che avevano un piede dentro e un piede fuori>>(pagine 110-112 trascrizione udienza 13 dicembre 1999).*

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, la dichiarazione del Siino di avere casualmente visto Bruno Contrada, all'interno di un automobile civetta, in via Villagrazia, all'uscita della strada di accesso all'abitazione di Stefano Bontate, deve ritenersi riscontrata.

L'episodio in sé, pur non avendo una specifica valenza dimostrativa della agevolazione del sodalizio mafioso, rafforza tuttavia, la prova dell'esistenza di contatti diretti tra Contrada e Bontate nella seconda metà del 1975, in sintonia con quanto riferito dai collaboranti Mutolo, Marino Mannoia e Cancemi; contatti propedeutici a quelli con Riccobono ed ai favori dispensati a lui, e, in prosieguo di tempo, ad altri esponenti del sodalizio stesso.

L'altro segmento del racconto del Siino che risulta presidiato da riscontri talmente pregnanti da supplire alla inappagante verifica della

---

<sup>5</sup> Così nel testo, verosimilmente si tratta di un refuso della trascrizione, in luogo di "altri miei". Sonostate anche riportate le iniziali minuscole nel testo, anche se frutto di errore del trascrittore.

sua complessiva attendibilità intrinseca, riguarda la diffidenza manifestata dallo stesso Stefano Bontate nei riguardi dell'imputato e del suo rapporto con Rosario Riccobono.

Di tale atteggiamento, infatti, hanno dato contezza, corroborando le affermazioni del Siino, indirettamente Tommaso Buscetta e Salvatore Cancemi, e, direttamente, Francesco Marino Mannoia<sup>6</sup>.

Analogamente, il collaborante Giovanni Brusca, escusso nel primo dibattimento di appello, ha specificato che Salvatore Riina riteneva il Riccobono confidente del funzionario, così come era convinto che Stefano Bontate, Giuseppe Di Cristina ed anche Gaetano Badalamenti fossero stati confidenti del colonnello Giuseppe Russo.

In particolare, il Marino Mannoia aveva riferito che, dopo avere contribuito alla soppressione del mafioso Stefano Giaconia - decisa anche perché questi aveva mosso al Riccobono l'accusa di averlo tradito con una delazione fatta a Contrada - Stefano Bontate aveva iniziato a manifestargli i suoi dubbi sulla lealtà mafiosa dello stesso Riccobono.

Morto quest'ultimo, analoghi dubbi, ed anzi veri e propri sospetti, erano stati esternati al Marino Mannoia dal codetenuito Pietro Lo Iacono, orientato a credere che il "blitz di Villagrazia" del 19 ottobre 1981, in occasione del quale egli era stato arrestato, fosse scaturito da una delazione del capo mandamento di Partanna Mondello.

---

<sup>6</sup> Come si è visto rassegnando le rispettive propalazioni del Buscetta e del Cancemi, il Cancemi de relato da Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sotto-capo della famiglia di Porta Nuova, ha riferito delle assicurazioni che, in seno alla "Commissione provinciale" erano state date circa la lealtà del Riccobono e l'utilità del rapporto con Contrada per il sodalizio mafioso; Tommaso Buscetta, de relato di Stefano Bontate, ha riferito dei "mormorii" suscitati da questo rapporto.

Da tali risultanze, come già osservato, è emersa la problematicità con cui, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, veniva visto il personale rapporto - dato per ciò stesso come acclarato - tra Bruno Contrada e Rosario Riccobono.

In conclusione, nei limiti in cui è risultata precisa ed adeguatamente riscontrata, la deposizione di Angelo Siino ha contribuito a colorare di attendibilità l'ipotesi accusatoria che, alla base della condotta di concorso esterno ascritto all'imputato, pone l'instaurazione di rapporti diretti con Stefano Bontate e Rosario Riccobono.

## CAPITOLO XXIII

### *Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovanni Brusca*

Giovanni Brusca, uomo d'onore della "famiglia" di san Giuseppe Jato, con i ruoli di "soldato" e, successivamente di reggente e di capo dell'omonimo mandamento, premettendo di avere riportato svariate condanne definitive per partecipazione ad associazione mafiosa ed omicidi, ha sommariamente descritto le ragioni della sua collaborazione, individuate in "problemi personali", in una condizione di "nausea" ed in un conseguente un percorso di riflessione iniziato con il suo arresto, eseguito il 20 maggio 1996; collaborazione formalmente intrapresa con le dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria il 9 agosto 1996 (pagine 1-4 trascrizione udienza 16 dicembre 1998).

Il suo profilo ed il contenuto delle sue dichiarazioni, rese all'udienza del 16 dicembre 1998, sono stati così delineati nella sentenza della Corte di Appello di Palermo, sezione II penale, in data del 4 maggio 2001, annullata in sede di legittimità (pagine 94-95):

<<Figlio del capo mandamento di San Giuseppe Jato, ha riferito di non avere mai conosciuto di persona il dott. Bruno Contrada ma di avere avuto notizia dei suoi stretti rapporti con Rosario Riccobono da Salvatore Riina, con il quale egli era stato assai vicino; ha specificato che il capo-mafia riteneva il Riccobono confidente del funzionario, così come era convinto che Stefano Bontate, Giuseppe

Di Cristina ed anche Gaetano Badalamenti fossero stati confidenti del col. CC. Russo.

Il collaborante ha soggiunto che tale collaborazione rappresentava la ragione del contrasto fra i personaggi sopra menzionati ed il Riina; costui l'aveva tollerata per un certo tempo, sperando di sfruttarla anche lui per ottenere informazioni idonee per rintracciare i c.d. "scappati" (cioè gli ex appartenenti alla organizzazione divenuti oggetto di ostracismo, n.d.r.); ha chiarito che gli uomini d'onore che mantenevano tale tipo di rapporto con gli uomini delle istituzioni se ne avvantaggiavano per sottrarsi al confino, ottenere la patente di guida o la licenza di caccia.

Il Brusca ha escluso di essere stato informato di accadimenti specifici che giustificassero l'opinione del Riina.

La genericità dell'assunto di Giovanni Brusca rende evidente la impossibilità di considerarlo idoneo a sostenere l'accusa di collusione mafiosa nei confronti del giudicabile; inoltre, il relativo costrutto si fonda esclusivamente su confidenze di Salvatore Riina, sicuramente inquinate dall'astio che notoriamente costui manteneva nei confronti di Rosario Riccobono e di tutti gli appartenenti al gruppo associativo opposto al suo.

In una parte del suo racconto il Brusca ha tuttavia riferito di un episodio del quale egli stesso fu protagonista, narrando del suo intervento nel trasferimento di Salvatore Riina e dei suoi familiari dalla residenza di Borgo Molara (Palermo) in una casa di campagna ubicata in contrada Dammusi di San Giuseppe Jato; la iniziativa sarebbe stata attuata nel 1981 per sottrarre il capo-famiglia a paventate aggressioni da parte degli "scappati". Il collaborante ha affermato di ignorare se l'anzidetta fuga del Riina avesse avuto un seguito o un antecedente, ma è da

credere che tale eventualità possa escludersi in quanto, stante l'asserita ordinaria frequentazione del Brusca con il Riina, l'accadimento non avrebbe potuto sfuggirgli.

Conseguentemente, il fatto asserito dal Brusca accresce le perplessità sulla autenticità dei riferimenti di Giuseppe Marchese in ordine al presunto trasferimento del Riina dal Borgo Molara, avvenuto a seguito di soffiata dell'imputato trasmessa dallo stesso Marchese>>.

Osserva questa Corte che la parte più significativa delle propalazioni di Giovanni Brusca, concerne il definitivo allontanamento di Totò Riina dalla villa di Borgo Molara.

Essa è stata vagliata nell'ambito del giudizio sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca e sul contributo del collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese.

Rinviando, dunque, alla trattazione dell'episodio, verificatosi agli inizi del 1981, mette conto unicamente ricordare che, sull'implicito presupposto della loro attendibilità - quella generale del Brusca ha trovato un pur sintetico riconoscimento nella sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, irrevocabile il 7 aprile 1999 e prodotta all'udienza del 24 marzo 2000 - la Difesa ha ritenuto di individuare nelle dichiarazioni del Brusca una smentita alle accuse del Marchese.

Quest'ultimo, in particolare, nel corso del suo esame, aveva collocato il fatto all'<<inizio '81>> (trascrizione udienza, pagg. 29 e 54 trascrizione udienza 22 aprile 1994), con assoluta costanza di

riferimenti temporali rispetto alle indicazioni date nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 4 novembre 1992.

Si era, cioè, riferito ad un allontanamento provvisorio, intervenuto agli inizi del 1981 a seguito della segnalazione fatta dall'odierno imputato a Michele Greco, trasmessa a Filippo Marchese e girata, suo tramite, al Riina.

Nell'ambito, tuttavia, di un precedente interrogatorio, reso il 2 ottobre 1992, il Marchese aveva narrato dell'allontanamento definitivo di Totò Riina poco prima degli inizi della cd. seconda guerra di mafia, e cioè nell'imminenza dell'uccisione di Stefano Bontate (soppresso il 23 aprile 1981); allontanamento motivato dal timore del capomafia di essere rintracciato dai suoi oppositori.

Orbene, sul presupposto che gli *<<inizi del 1981, cioè primi mesi del 1981>>* coincidessero *<<col "poco prima dell'inizio della guerra di mafia">>* (pag. 135 vol. II dell'Atto di impugnazione), la Difesa aveva sostenuto che il Marchese avrebbe cambiato la versione dei fatti dal 2 ottobre 1992 al successivo 4 novembre, essendo stato indotto a farlo perché, nel corso dell'interrogatorio del 23 ottobre 1992, il pentito Gaspare Mutolo aveva enunciato accuse a carico di Contrada, che occorreva che qualcuno precisasse e presidiasse.

La deposizione del Brusca avrebbe, dunque, avvalorato la tesi difensiva che uno, ed uno soltanto, era stato l'allontanamento del Riina da Borgo Molara, determinato da ragioni del tutto estranee a qualsiasi intervento dell'imputato.

Si è già osservato, a confutazione del costrutto difensivo ed in dissenso dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello di Palermo nella sentenza del 4 maggio 2001:

- che Giovanni Brusca ha riferito di essere andato a prendere personalmente a casa il Riina per accompagnarlo a San Giuseppe Jato, ed ha collocato questo episodio a ridosso della esplosione della seconda guerra di mafia: <<*Quando sta per scoppiare la guerra di mafia con l'uccisione di Stefano Bontade e lui smette di abitare in contrada Molara...*>>.
- che gli allontanamenti rispettivamente descritti dai due collaboranti si differenziano non solo per la loro differente cronologia, ma anche per altri elementi, come le diverse autovetture utilizzate dal Riina, e la diversa composizione del gruppo familiare che, nelle due circostanze, aveva accompagnato il capo mafia (soltanto il Marchese, infatti, ha menzionato, oltre alla moglie ed ai figli del Riina, la di lui cognata Manuela, che il Brusca ha escluso essere stata presente in occasione del definitivo allontanamento, quello da lui curato).

Assodato, dunque, che il Brusca ha fornito un contributo di segno ben diverso da quello postulato dalla Difesa a proposito del ruolo avuto dall'imputato nel favorire l'allontanamento di Salvatore Riina, la residua parte delle sue dichiarazioni, rese all'udienza del 16 dicembre 1998, corrisponde alla sintesi operata nella sentenza assolutoria della Corte di Appello di Palermo del 4 maggio 2001.



Questo collegio, peraltro, dissente dalla conclusione secondo cui <<La genericità dell'assunto di Giovanni Brusca rende evidente la impossibilità di considerarlo idoneo a sostenere l'accusa di collusione mafiosa nei confronti del giudicabile; inoltre, il relativo costrutto si fonda esclusivamente su confidenze di Salvatore Riina, sicuramente inquinate dall'astio che notoriamente costui manteneva nei confronti di Rosario Riccobono e di tutti gli appartenenti al gruppo associativo opposto al suo>>.

Il Brusca, invero, ha lumeggiato il contesto e le ragioni della soppressione di Rosario Riccobono in termini coerenti con quelli descritti da Tommaso Buscetta, il quale ha narrato che i "corleonesi" avevano fatto credere allo stesso Riccobono di considerarlo un loro alleato, uccidendolo dopo avere << *eliminato quelli che potevano darci più disturbi*>> (pagina 71 trascrizione udienza 25 maggio 1994). Fuorviante, poi, ad avviso di questa Corte, è l'affermazione - espressa nella citata sentenza del 4 maggio 2001 - che le confidenze di Salvatore Riina vennero <<sicuramente inquinate dall'astio che notoriamente costui manteneva nei confronti di Rosario Riccobono e di tutti gli appartenenti al gruppo associativo opposto al suo>>.

Il Brusca, infatti, ha illustrato le ragioni che avevano indotto Totò Riina a nutrire sospetti sulla affidabilità di Rosario Riccobono.

Ha spiegato che, alla fine degli anni settanta del novecento, lo stesso Riina aveva chiesto a suo padre, Bernardo Brusca, di contattare il Riccobono - nel cui territorio di egemonia mafiosa ricadeva il carcere dell'Ucciardone - per averne il benestare al progetto di fare evadere il mafioso Luciano Liggio, ivi ristretto.

Nel giro di un paio di giorni, tuttavia, la struttura carceraria era stata presidiata dai Carabinieri e Luciano Liggio era stato trasferito altrove, sicchè il progetto era sfumato (pagine 7-10 della trascrizione).

La convinzione del Riina che vi fosse una “cordata” di delatori (Badalamenti, Bontate, Inzerillo, Di Cristina, il Riccobono) che intrattenevano rapporti privilegiati con esponenti delle Forze dell’ordine, si era, poi, rafforzata nel frangente in cui egli era sfuggito all’arresto, rinunciando - all’ultimo momento - ad un appuntamento presso lo studio del commercialista Mandalari, perquisito quello stesso giorno dai Carabinieri (ibidem, pagine 12-13).

Ciò che più rileva, comunque, non sono le spinte psicologiche sottese ai giudizi di Salvatore Riina, ma il fatto che questi avesse esternato al Brusca la sua personale convinzione che il rapporto tra Riccobono e Contrada fosse una relazione da confidente a poliziotto; esternazione della cui genuinità non è dato dubitare, atteso lo stretto legame di Giovanni Brusca con Salvatore Riina.

Ancora una volta, cioè, l’istruzione dibattimentale ha dato contezza della diffidenza che, in vasti settori dell’organizzazione mafiosa, circondava il personale rapporto tra Contrada e Rosario Riccobono. Tale diffidenza presuppone e manifesta la sussistenza di quel rapporto, che lo stesso Riccobono non avrebbe avuto ragione di millantare, rischiando, come ben chiarito dal Buscetta, la sua stessa vita nel caso in cui le sue assicurazioni fossero state smentite da operazioni di Polizia condotte a buon fine nel suo territorio.

Nell’ambito della disamina delle censure riguardanti le dichiarazioni di

Gaspere Mutolo è stata citata, a questo riguardo, la testimonianza del Prefetto Vincenzo Parisi, già capo della Polizia e Direttore del S.I.S.D.E., (pagine 544-545 della sentenza appellata), secondo cui il rapporto che si instaurava tra operatori della Polizia giudiziaria e confidenti era “talvolta equivoco”, giacchè l’operatore di Polizia affermava di avere acquisito una sua fonte in ambiente criminale e la stessa fonte, dal canto suo, sosteneva di avere “contattato” in termini negativi l’operatore di Polizia.

E’ stato osservato che, proprio perché l’imputato ha costantemente negato in radice un qualsivoglia rapporto con Rosario Riccobono, precisando che non avrebbe avuto ragione di nascondere ove vi fosse stato, non è possibile applicare il paradigma descritto dal teste Parisi; apparendo, dunque, legittimo inferire che il nascondimento di una tale frequentazione fosse scaturito, sin dal 1984 - epoca dell’inchiesta giudiziaria derivata dalle prime dichiarazioni di Tommaso Buscetta - proprio dalla sua non confessabilità.